

# **AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA**

**Criteria e modalità per la concessione di contributi di cui alla  
L.P 29 maggio 1980, n. 14 e s.m, relativi ad interventi  
realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007.**

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Premesse .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2. Riferimenti programmatici nel settore degli incentivi in materia di energia.....</b>    | <b>5</b>  |
| <b>3. Soggetti beneficiari .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>4 Tipologie/tecnologie di intervento ammissibili a finanziamento .....</b>                 | <b>8</b>  |
| 4.1 <i>Individuazione delle tipologie/tecnologie .....</i>                                    | <i>8</i>  |
| 4.2 <i>Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo e altri casi di inammissibilità.....</i> | <i>9</i>  |
| <b>5 Misura dei contributi, spesa ammissibile, disciplina della cumulabilità .....</b>        | <b>11</b> |
| 5.1 <i>Percentuali di contribuzione e misure parametrizzate di incentivazione .....</i>       | <i>11</i> |
| 5.2 <i>Disciplina sulla cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni.....</i>           | <i>13</i> |
| <b>6 Procedure per la concessione dei contributi.....</b>                                     | <b>15</b> |
| 6.1 <i>Definizione delle procedure.....</i>   | <i>15</i> |
| 6.2 <i>Finanziamento degli interventi e imputazione dei contributi a bilancio. ....</i>       | <i>16</i> |
| 6.3 <i>Presentazione delle domande e termini per la richiesta del contributo .....</i>        | <i>17</i> |
| 6.4 <i>Termini per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi.....</i>            | <i>20</i> |
| 6.5 <i>Rendicontazione dell'intervento e liquidazione del contributo .....</i>                | <i>21</i> |
| <b>7 Disciplina dei controlli.....</b>  | <b>24</b> |
| 7.1 <i>Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.....</i>   | <i>24</i> |
| 7.2 <i>Altre tipologie di controllo .....</i>   | <i>24</i> |
| <b>8. Schede tecniche .....</b>   | <b>26</b> |

**Criteria e modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P 29 maggio 1980, n. 14 e s.m., relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007.**

**1. PREMESSE**

La L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. “ Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia”, promuove l'impiego di tecnologie e la realizzazione di interventi aventi come scopo il risparmio di energia e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, l'energia geotermica, l'energia derivante dalla combustione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali. Sono assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, l'energia termica recuperabile dai fumi di scarico, l'energia recuperabile da processi, impianti o prodotti, compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

La legge dispone che l'Amministrazione provinciale può concedere contributi per le iniziative ritenute valide e significative con riferimento alla maturità tecnologica ed economica delle iniziative stesse; per tenere conto degli avanzamenti della tecnica realizzati nelle specifiche tecnologie e della relativa penetrazione sul mercato, la significatività e i criteri tecnico-economici degli interventi vengono periodicamente rivisti e aggiornati.

A far data dal 1 gennaio 2007, con l'attivazione dell'Agenzia Provinciale per l'Energia (APE), la Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), del D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg., impartisce all'Agenzia direttive ed indirizzi per la concessione di trasferimenti, contributi o finanziamenti per la realizzazione di interventi di utilizzo razionale dell'energia e per l'impiego di fonti rinnovabili.

In precedenza la Giunta provinciale aveva definito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla L.P. n.14/1980 e s.m. con la deliberazione n. 2190/2002 e successive modificazioni. Sulla base di questa disciplina sono state adottate le graduatorie di priorità fino all'anno 2006.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 208 del 2 febbraio 2007 è stata modificata la sopracitata deliberazione n. 2190/2002 e s.m. con l'obiettivo di sospendere temporaneamente, a far data dal giorno 8 febbraio 2007, la presentazione di nuove domande di contributo sulla L.P. n.14/1980 ed avviare contestualmente una fase di revisione dei criteri per semplificare i meccanismi procedurali di concessione dei contributi.

La citata deliberazione n. 208/2007 ha disposto, tra l'altro, che la sospensione temporanea della presentazione delle domande di contributo “non va in alcun modo ad

incidere sulla possibilità di accedere agli incentivi provinciali in detto periodo di sospensione. Gli interventi realizzati a far data dal giorno 8 febbraio 2007, infatti, potranno in ogni caso essere ammessi all'istruttoria per beneficiare degli eventuali contributi secondo i criteri e le procedure da stabilire con la nuova delibera di criteri."

In attuazione del punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 208 del 2 febbraio 2007 con il presente atto vengono definite le nuove direttive per l'attuazione della L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m., contenenti i criteri e le modalità per la concessione di contributi relativi ad interventi realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007.

Non sono disciplinati dalle presenti direttive, ma con provvedimenti specifici i contributi previsti dall'art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m. relativi ai veicoli a basso consumo che non sono stati inseriti fra quelli considerati dalla precitata deliberazione n. 208/2007. La materia è già stata regolata per il 2007 con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 242 e 359 del 2007 e prossimamente sarà aggiornata per gli anni successivi; una disciplina separata per i contributi a favore di veicoli a basso consumo è giustificata in particolare dal fatto che le proposte di modifica dei criteri debbono essere portate all'attenzione della Commissione consiliare competente, prima della loro approvazione da parte della Giunta provinciale.

Rimane inoltre invariata la vigente disciplina relativa agli investimenti pubblici considerati significativi, rientranti nel Piano degli investimenti nel settore dell'energia individuato dal DPGP 25 settembre 2000, n.24-42/Leg., realizzati da parte di soggetti pubblici o privati mediante agevolazioni provinciali che presentano un costo nel caso di interventi diretti, ovvero una spesa ammessa nel caso di interventi agevolati, superiore ad 1 milione di Euro.

Al fine di individuare i contenuti delle presenti direttive, va infine tenuto conto che, con deliberazione n.798 del 20 aprile 2007, la Giunta provinciale ha, tra l'altro, introdotto un nuovo regime in tema di cumulabilità dei contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m..

Sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. d, del Regolamento d'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia, approvato con D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg., spetta alla Giunta provinciale dettare i criteri e le direttive per la gestione da parte di APE degli interventi e delle domande che possono accedere a contributi e finanziamenti.

In attuazione di questa disposizione, il presente documento ridefinisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla L.P. n. 14/1980 e s.m. e disciplina quanto segue:

- soggetti beneficiari dei contributi;
- tipologie/tecnologie di intervento ammissibili a finanziamento;
- misura dei contributi, spesa ammissibile e disciplina della cumulabilità;
- procedure per la concessione dei contributi;
- disciplina dei controlli.

## 2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ENERGIA

L'azione di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili viene perseguita nell'ambito delle strategie e degli obiettivi definiti dalla Provincia autonoma di Trento in atti e documenti di diversa natura e rilevanza.

In particolare vanno ricordate le indicazioni più significative del contesto programmatico provinciale.

- Il *Programma di Sviluppo Provinciale per la XIII Legislatura*, secondo il quale la politica energetica della Provincia deve anche guardare allo sviluppo di fonti rinnovabili e ad azioni indirizzate al risparmio energetico. Tali politiche richiedono una forte integrazione di scelte relative all'uso del territorio, alle politiche edilizie e all'innovazione tecnologica. Per il carattere trasversale delle iniziative richieste, il PSP ha individuato nel "*Progetto distretto tecnologico energia e ambiente*" lo strumento appropriato di intervento, motivato dall'individuazione di opportunità uniche nel panorama nazionale e originale anche nel contesto europeo, di integrazione fra domanda e offerta di sistemi energetici e ambientali compatibili con la scala locale. Il Programma di sviluppo provinciale ha individuato alcuni sistemi di mercato che interessano l'azione delle presenti direttive: le costruzioni a basso impatto ambientale (basso consumo di energia, minori costi di produzione, gestione, mantenimento e recupero finale); le tecnologie per la produzione e gestione del calore (rendimenti più elevati e uso intelligente dell'energia termica – reti di distribuzione e sistemi di trasformazione dei combustibili tradizionali ma anche nuove tecnologie; le tecnologie per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili ( mini idro, micro idro, idrogeno, biomasse, fotovoltaico, eolico).
- Il *Piano energetico-ambientale provinciale* (indicato in seguito come PEAP), approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2438 del 3 ottobre 2003, che costituisce il contributo della Provincia Autonoma di Trento al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione della CO<sub>2</sub> in attuazione degli impegni di Kyoto. Tale contributo prevede, come obiettivo al 2012, di ridurre le emissioni di anidride carbonica di 300.000 tonnellate/anno con una serie di misure basate principalmente sul miglioramento dell'efficienza negli usi civili e sulla promozione di combustibili a minor emissione di CO<sub>2</sub>, segnatamente biomasse e gas naturale. Per il raggiungimento dell'obiettivo, il PEAP stabilisce un'elencazione di azioni e la relativa priorità sulla base di un rapporto di efficienza tecnico-economica; le priorità sono riportate nella tabella seguente:

*TAB. 1: Quadro riepilogativo delle priorità di intervento per la riduzione delle emissioni fisiche di CO<sub>2</sub> (Fonte: Estratto dalla Tabella 16 del PEAP)*

| <i>Ordine</i>     | <i>Tipologia di intervento</i>        | <i>Azioni</i>   |
|-------------------|---------------------------------------|---|
| <i>Priorità 1</i> | A Efficienza riscaldamento usi civili | A1 Sostituzione generatori di calore<br>A2 Produzione solare dell'acqua calda sanitaria<br>A3 Coibentazione e Edifici a basso consumo<br>A4 Reti teleriscaldamento<br>A5 Azioni di contesto |
| <i>Priorità 2</i> | B Sostituzione combustibili           | B1 Biomasse vs fossili (sinergia con A4 e A1)<br>B2 Solare vs gas/elettricità (sinergia con A2)<br>B3 Gas naturale vs prodotti petroliferi (sinergia con A1)                                |

- Il *Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria*, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2051 del settembre 2007. Il Piano, redatto in conformità alle indicazioni del D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, costituisce uno dei documenti di riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle politiche settoriali e per l'armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento al settore dei trasporti e dell'energia. La tutela della qualità dell'aria necessita infatti di strumenti trasversali, richiedendo il coinvolgimento attivo degli enti locali, delle imprese e dei singoli cittadini. Il Piano, nell'individuare il Settore Civile come uno dei macrosettori su cui concentrare gli interventi, prevede esplicitamente che l'Amministrazione "...si dovrà impegnare nel proseguire l'opera di promozione ed incentivazione di interventi di risparmio energetico già promossa tramite la Legge provinciale n. 14/1980".
  
- L'*Accordo di programma sulla qualità dell'aria*, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2508 del 29 ottobre 2004 e successivamente sottoscritto dalle Parti il 26 gennaio 2005, è, in sintesi, la definizione di una strategia d'azione comune e di ampio respiro per il raggiungimento o il mantenimento – nel medio e lungo periodo - di elevati livelli di qualità dell'aria. L'Accordo prevede una serie di impegni fondamentali per Provincia, Comuni e tutte le parti sottoscrittenti. Gli "assi" sui quali si muove, per quanto di interesse del presente documento, sono: promozione dei veicoli a basso impatto ambientale; promozione di impianti termici ad elevata efficienza energetica o che utilizzano fonti rinnovabili; riduzione dell'impatto energetico e ambientale nell'edilizia. In particolare, l'Accordo impegna la Provincia Autonoma di Trento, in relazione alle tecnologie incentivabili dalla LP 14/80, alle seguenti azioni: intensificare le misure di sostegno per l'acquisto o la sostituzione di impianti termici civili ad elevata efficienza energetica, con particolare riguardo alle realtà territoriali non servite dalla rete del metano; intensificare le incentivazioni per l'installazione di impianti termici solari; garantire la prosecuzione delle misure di incentivazione per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e a ridotto impatto ambientale, ivi comprese la bioedilizia e la certificazione energetica degli edifici.

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari dei contributi per interventi sul territorio della provincia di Trento i soggetti di seguito individuati:

1. soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche) e organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS);
2. imprese;
3. enti pubblici;
4. Energy Services Companies (ESCO).

Rientrano nel punto 1) i soggetti privati che non svolgono attività d'impresa. Gli Organismi non lucrativi di utilità sociale sono quelli riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e devono essere iscritte nell'Anagrafe ONLUS tenuta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o nell'Albo provinciale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m..

Hanno titolo a richiedere il contributo il proprietario, il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), l'inquilino e il comodatario e comunque tutti i soggetti che dispongano di un idoneo titolo in base alle disposizioni del Codice Civile e ad altre disposizioni di legge.

Sono considerate «imprese» i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività d'impresa e che ricorrono ai benefici della L.P. n. 14/1980 e s.m. per interventi connessi all'attività d'impresa. Tali soggetti possono fruire dei benefici in questione nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento comunitario in vigore [Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006].

Il soggetto «impresa individuale» il quale certifichi che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa è considerato, a tutti gli effetti, alla stregua di un «soggetto privato».

Le ESCO di cui al punto 4) sono le società operanti nel settore dei servizi energetici, definite dalla direttiva 2600/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006.

#### 4. TIPOLOGIE/TECNOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

La L.P. n. 14/1980 e s.m. elenca una serie di interventi che possono beneficiare dei contributi. La significatività degli interventi da finanziare va valutata in rapporto agli obiettivi della politica provinciale in materia energetico-ambientale così come delineati nei rispettivi documenti programmatici citati al punto 2.

I possibili interventi rientranti nei Patti territoriali sono ammessi al contributo in relazione alle tipologie/tecnologie individuate nel presente capitolo.

Con riferimento agli articoli 3, 3 bis, 3 quinquies e 3 septies della L.P. n. 14/1980 e s.m. gli interventi ammissibili a contributo risultano identificabili secondo la tipologia/tecnologia di appartenenza.

##### 4.1 *Individuazione delle tipologie/tecnologie*

Vengono individuate le seguenti tipologie/tecnologie:

1. interventi di tutte le tipologie/tecnologie cofinanziate in base a disposizioni, progetti o programmi interregionali, nazionali o comunitari, ovvero interventi derivanti da Accordi, Protocolli e altri strumenti volontari stipulati dalla Provincia Autonoma di Trento;
2. diagnosi energetiche e studi di fattibilità (art. 3 quinquies, c. 1) (scheda n. 1);
3. interventi dimostrativi, prototipi e dispositivi a basso consumo energetico (art. 3 quinquies, c. 4) (scheda n. 2);
4. reti energetiche (art. 3, c.1; art. 3 bis, c. 2) (scheda n. 3);
5. edifici sostenibili ( art. 3 bis, c. 1, punto 4bis) (scheda n. 4);
6. edifici a basso consumo esistenti ( art. 3 bis, c. 1, punto 4bis) (scheda n. 5);
7. edifici a basso consumo di nuova costruzione ( art. 3 bis, c. 1, punto 4bis) (scheda n. 6);
8. impianti che utilizzano la biomassa e/o i sottoprodotti della lavorazione del legno (art. 3, c.1) (scheda n. 7 e scheda n. 8);
9. impianti solari termici (art. 3, c. 1) (scheda n. 9);
10. coibentazioni termiche ( art. 3 bis, c. 1, punto 1) (scheda n. 10);
11. generatori di calore ad altissimo rendimento ( art. 3 bis, c. 1, punto 2) (scheda n. 11);
12. sistemi di controllo e regolazione del calore ( art. 3 bis, c. 1, punto 3) (scheda n. 12);
13. impianti fotovoltaici non connessi alla rete (in isola) (art. 3, c. 1) (scheda n. 13);
14. impianti fotovoltaici connessi alla rete (art. 3, c. 1) (scheda n. 14);
15. impianti finalizzati al recupero del calore (art. 3, c. 1) (scheda n. 15);
16. impianti eolici (art. 3, c. 1) (scheda n. 16);
17. pompe di calore (art. 3, c.1) (scheda n. 17);
18. impianti di Total energy o cogenerazione (art. 3, c. 1) (scheda n. 18);
19. impianti idroelettrici (art. 3 septies) (scheda n. 19).

L'elencazione di priorità tra le tipologie/tecnologie è rilevante solo ai fini di determinare l'ordine di finanziamento degli interventi con spesa ammessa superiore ad Euro 25.000

che vengono trattate secondo la cosiddetta procedura valutativa descritta al successivo capitolo 6.

Le tecnologie di cui ai precedenti n. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 17 sono finanziabili solo su *edifici esistenti*. Le medesime tecnologie, su *edifici nuovi*, concorrono invece alla determinazione del finanziamento complessivo riferito all'edificio; la relativa spesa sarà infatti di volta in volta considerata per il calcolo del contributo relativo alle tipologie n. 4 "Edifici sostenibili", n. 5 "Edifici a basso consumo esistenti" o n. 6 " Edificio a basso consumo di nuova costruzione".

Relativamente alla tecnologia "4. Reti energetiche" si stabiliscono le seguenti priorità:

- 4.a. impianti di teleriscaldamento realizzati utilizzando il calore recuperato da processi di vario genere;
- 4.b. impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione, compresi nell'elenco della Tab. 18 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003 (Piano energetico-ambientale provinciale);
- 4.c. impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione, in Comuni o in aree non metanizzabili come individuate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2817 del 3 dicembre 2003;
- 4.d. ampliamenti di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione;
- 4.e. impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a metano proveniente da feeder di trasporto e distribuzione, in comuni o in aree nei quali il teleriscaldamento sostituisce la rete di distribuzione di gas naturale;
- 4.f. impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a biomassa in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale;
- 4.g. impianti di teleriscaldamento urbano, con cogenerazione, alimentati a metano in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale.

Per ognuna delle tecnologie elencate è redatta una "Scheda tecnica" che riassume gli elementi da considerare nel caso concreto ai fini della definizione dell'istruttoria tecnica. Tali schede sono allegate al presente atto.

Nella procedura valutativa descritta successivamente al punto 6.1, l'ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie di cui al presente punto, sarà effettuato in base al coefficiente tecnico-economico di efficienza di cui al successivo punto 4.2;

#### 4.2 *Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo e altri casi di inammissibilità.*

Non sono ammessi a contributo:

- gli interventi che risultano obbligatori per disposizione normativa;
- gli interventi che abbiano concorso o concorrano alla determinazione della spesa ammissibile per ottenere agevolazioni finanziarie derivanti da altre disposizioni normative;
- gli impianti a biogas, poiché il finanziamento è previsto dall'art. 12 bis della LP n. 28/88 e s.m.;

- gli interventi di coibentazione acustica di edifici di cui al punto 4 dell'art. 3 bis della LP 14/80 poiché la zonizzazione prevista dalla norma è priva di strumenti attuativi;
- le iniziative del settore agricolo che conseguano un'economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 ter, comma 2, della L.P. n. 14/1980 poiché divenuti interventi di prassi corrente che non necessitano di essere incentivati;
- gli interventi relativi all'installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento, di cui al punto 4 ter dell'art. 3 bis della LP n. 14/1980, in attesa delle disposizioni attuative della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 riguardante il contenimento dell'inquinamento luminoso;
- gli interventi che non presentano una *soglia minima di spesa o di dimensione dell'intervento* ritenuta significativa per l'ammissibilità al finanziamento pubblico; dette soglie sono indicate nelle schede per tipologia/tecnologia allegate al presente atto;
- gli interventi, con spesa ammessa superiore ai 25.000 Euro, che dispongano di un *coefficiente tecnico-economico di efficienza* (rapporto fra energia risparmiata annualmente e la spesa ammessa a contributo: Megajoule/Euro) inferiore ai 2,5 MJ/anno per Euro.

Tale coefficiente è calcolato sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche dell'intervento rilevabili dalla documentazione allegata all'istanza di contributo.

Per i soli interventi che prevedono l'utilizzo di tecnologie solari fotovoltaiche, tale coefficiente è passibile di deroga, considerato il particolare interesse per lo sviluppo di tale tecnologia;

- gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici allacciati alla rete che usufruiscono del sistema di incentivazione denominato "Conto Energia" di cui al decreto ministeriale di data 19 febbraio 2007. Al successivo punto 5.2 viene disciplinato il regime di cumulabilità da applicare a questa tipologia di intervento.

## **5. MISURA DEI CONTRIBUTI, SPESA AMMISSIBILE, DISCIPLINA DELLA CUMULABILITÀ**

### *5.1 Percentuali di contribuzione e misure parametrizzate di incentivazione*

Il contributo è erogato con modalità diverse in relazione alle due procedure istruttorie individuate nel successivo capitolo 6 “Procedure per la concessione dei contributi”: una modalità semplificata per interventi fino a 25.000 Euro di spesa ammessa ed una modalità valutativa per interventi di importo superiore.

La determinazione del contributo in entrambe le procedure viene effettuata con riferimento ad un limite massimo di spesa ammissibile, individuato in base a valutazioni di congruità tecnico-economica e con riferimento alle diverse tipologie/tecnologie di intervento.

L’individuazione di tale limite massimo di spesa ammissibile viene effettuato facendo riferimento:

- 1) a prezzi medi parametrici in funzione delle caratteristiche tecnico-dimensionali, comprensivi del costo di acquisto dei materiali e della messa in opera. I prezzi assunti alla base delle valutazioni parametriche sono stabiliti con riferimento a valori medi di mercato;
- 2) ad un valore complessivo parametrizzato in funzione del risparmio energetico ottenibile, ad esempio Euro/kWh o Euro/MJ.

Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal richiedente risulti superiore al predetto limite massimo di spesa ammissibile, la misura del contributo viene definita in via parametrica/forfetaria, secondo quanto specificatamente previsto dalle schede per tecnologia allegate.

Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore al già citato limite massimo di spesa ammissibile, la misura del contributo viene definita applicando la percentuale di contribuzione alla spesa effettivamente sostenuta, come indicato nella tabella sotto riportata che raggruppa sinteticamente le percentuali di contribuzione per soggetti beneficiari e per tipologia/tecnologia degli interventi.

Ai sensi del precedente punto 4.2, rimane ferma la non ammissibilità a contributo per gli interventi che non presentano una soglia minima di spesa o di dimensione dell’intervento ritenuta significativa per l’ammissibilità al finanziamento pubblico; dette soglie sono indicate nelle schede per tipologia/tecnologia allegate al presente atto

Nel caso di procedura valutativa, il limite massimo di spesa ammissibile può risultare più elevato in quanto si considerano comprensibili nel calcolo del suo ammontare, in aggiunta alle spese parametrizzate, le eventuali spese tecniche sostenute nelle seguenti percentuali:

- fino ad un massimo del 5%, per interventi proposti da soggetti privati, ONLUS, imprese o ESCO;
- interamente, per gli interventi proposti da enti pubblici.

Nel caso di interventi di particolare complessità tecnica, il limite massimo di spesa ammessa viene definito in relazione ai costi esposti nel preventivo. Tali fattispecie sono puntualmente indicate nelle schede per tipologia/tecnologia allegate al presente atto.

La misura della percentuale di contributo è generalmente fissata su due livelli: il 30% per i soggetti privati e le imprese, il 70% per gli Enti pubblici.

In particolare si segnala che:

- per gli interventi promossi da organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS), la percentuale di contributo del 30% è elevata al 50%;
- per gli impianti eolici la misura di incentivo è stata fissata al 50%;
- per le reti energetiche a biomassa l'incentivo è confermato al 35%.

La percentuale per la generalità dei privati è fissata al 30% tenuto conto della possibilità di cumulo con le detrazioni del 36% di cui alla legge 27.12.1997 n. 449.

Nella seguente tabella sono sinteticamente riportate le percentuali di contribuzione per soggetto beneficiario e tipologia/tecnologia di intervento.

| TIPOLOGIE/TECNOLOGIE                            |   | % CONTRIBUTO |         |                |
|---|---|--------------|---------|----------------|
|   |   | PRIVATI (*)  | IMPRESE | ENTI PUBBLICI. |
| Diagnosi energetiche e studi                    |   | -            | -       | 80             |
| Interventi dimostrativi                         |   | 50           | -       | 100            |
| Reti energetiche                                | a gas naturale                            | 30           | 30      | 70             |
|   | a biomassa o fluidi energetici recuperati | 35           | 35      |                |
| Edifici sostenibili                             |   | 30           | 30      | 70             |
| Edifici a basso consumo esistenti               |   | 30           | 30      | 70             |
| Edifici a basso consumo nuovi                   |   | 30           | 30      | 70             |
| Generatori a biomassa a caricamento manuale     |   | 30           | 30      | 70             |
| Generatori a biomassa a caricamento automa-tico |   | 30           | 30      | 70             |
| Collettori solari                               |   | 30           | 30      | 70             |
| Coibentazioni termiche                          |   | 30           | 30      | 70             |
| Generatori ad altissimo rendimento              |   | 30           | 30      | 70             |
| Sistemi di controllo e regolazione              |   | 30           | 30      | 70             |
| Fotovoltaico in isola                           |   | 70           | 70      | 70             |
| Fotovoltaico in rete                            | da 1 a 3 Kw                               | -            | -       | 20             |
|   | da 3 a 20 Kw                              | -            | -       | 15             |
|   | oltre 20 Kw                               | -            | -       | 10             |
| Impianti per recupero di calore                 |   | 30           | 30      | 70             |
| Impianti eolici                                 |   | 50           | 50      | 70             |
| Pompe di calore                                 |   | 30           | 30      | 70             |
| Cogenerazione a gas naturale e a biomassa       |   | 30           | 30      | 70             |
| Impianti idroelettrici fino a 20 kW             |   | 30           | -       | 70             |

(\*) per le ONLUS la percentuale del contributo è fissata al 50%.

## 5.2 *Disciplina sulla cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni*

Con la L.P. 29.12.2006, n. 11 (finanziaria provinciale 2007), è stato approvato l'articolo 33 con il quale sono state introdotte alcune modifiche alla L.P. n. 14/1980 e s.m.. Le nuove previsioni normative sanciscono il principio della non cumulabilità dei contributi provinciali con altre agevolazioni, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale.

Tenuto conto di quanto già disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 798 del 20 aprile 2007, di seguito viene individuato l'insieme delle nuove disposizioni in materia di cumulabilità dei contributi, che sostituisce integralmente la previgente disciplina.

- *Certificati verdi*: i contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. non sono cumulabili con le agevolazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e del decreto MICA 11 novembre 1999 (Certificati verdi) e dei successivi provvedimenti normativi e regolamentari. Nel caso di impianti di produzione mista termica ed elettrica alimentata a fonti rinnovabili, i contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. sono parzialmente cumulabili con i certificati verdi. E' ammissibile a contributo la parte di produzione dell'energia termica non riconducibile alla produzione elettrica. La spesa ammissibile verrà calcolata considerando l'importo necessario alla realizzazione delle opere, moltiplicato per un coefficiente, ottenuto dal rapporto tra l'energia termica prodotta e l'energia totale prodotta (termica + elettrica).
- *Certificati di efficienza*: i contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. sono cumulabili con i titoli di efficienza energetica denominati "Certificati bianchi", di cui ai decreti del Ministro delle Attività produttive del 20 luglio 2004, al fine di favorire il maggior ricorso a meccanismi di mercato.
- *Conto energia*: i contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. non sono cumulabili con il sistema di incentivazione degli impianti fotovoltaici allacciati alla rete, denominato "Conto energia", di cui al decreto ministeriale di data 19 febbraio 2007. Tenuto conto che il regime d'incentivo statale si presenta indubbiamente più vantaggioso, si stabilisce che per soggetti privati, imprese ed ESCO, viene sospesa la possibilità di presentare domande di contributo sulla LP n.14/1980 e s.m.. Ai sensi ed in attuazione del punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 798/2007 si stabilisce, a favore degli enti pubblici, la cumulabilità di contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. con gli incentivi per impianti fotovoltaici in rete. La motivazione di tale indicazione va ricercata nel valore dimostrativo ed esemplare che queste realizzazioni pubbliche possono avere nei confronti della sensibilizzazione dei cittadini e diffusione della tecnologia. Spese ammesse e contributi sono definiti nella relativa Scheda della tecnologia, nei limiti consentiti dal conto energia.
- *Detrazioni 36% di cui alla legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.*: a parziale modifica delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 798 del 20 aprile 2007 si stabilisce la cumulabilità dei contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 con le agevolazioni tributarie di cui alla Legge n. 449/1997 e successive modificazioni, senza alcuna riduzione dell'incentivo.

- *Detrazioni 55% di cui alla legge 27.12.2006 n. 296*: in conformità con quanto stabilito della deliberazione della Giunta provinciale n. 798/2007, si conferma la non cumulabilità dei contributi di cui alla L.P. n.14/1980 e s.m., a favore di soggetti privati, imprese ed ESCO, con le detrazioni fiscali (55%) previste ai commi dal 344 al 347 ed i contributi di cui al comma 351 della Finanziaria statale 2007 e successive modificazioni.
  
- *Incentivi urbanistici ed edilizi dei comuni*: i contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m. sono cumulabili con le misure di incentivazione comunali finalizzate ad orientare l'attività edilizia verso soluzioni di maggiore efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. Tali incentivi consistono generalmente in sconti sugli oneri di urbanizzazione e/o in aumenti di volumi realizzabili.

## 6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La procedura di concessione dei contributi si articola in quattro fasi: la ricezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e la liquidazione.

Nella gestione di tutte o di alcune delle diverse fasi procedurali l'Agenzia può avvalersi di soggetti esterni, ai sensi dell'art. 6 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m., introdotto dall'art. 33 della L.P. 29.12.2006, n.11.

### 6.1 *Definizione delle procedure*

Le domande di contributo vengono istruite e finanziate secondo due distinte procedure che tengono conto della rilevanza tecnica e finanziaria degli interventi.

L'accesso all'una o all'altra delle stesse è determinato, salvo casi particolari successivamente specificati, dal fatto che la spesa ammissibile risulti inferiore o superiore ad Euro 25.000.

La spesa ammissibile è in ogni caso considerata al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Le procedure individuate sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche e finalità:

#### 1. *Procedura semplificata, a lavori eseguiti, per interventi di importo inferiore o uguale a 25.000 €.*

La Procedura semplificata comporta il finanziamento dell'intervento successivamente alla sua realizzazione, con le seguenti modalità:

- presentazione della domanda con contestuale richiesta di liquidazione;
- verifica delle condizioni per l'ammissibilità e determinazione parametrizzata del contributo;
- concessione e liquidazione del contributo.

A tale procedura possono ricorrere tutti i soggetti beneficiari considerati dalla presente disciplina, quali individuati al capitolo 3.

Le ESCO possono accedervi a condizione che:

- l'ammontare complessivo dei contributi ricompresi in ciascuno degli elenchi di beneficiari presentati all'Agenzia provinciale per l'energia per il finanziamento non superi indicativamente i 100.000 Euro;
- gli interventi considerati abbiano le caratteristiche previste per l'accesso alla procedura in questione;
- la spesa ammissibile relativa ai singoli interventi riferiti alle singole tipologie/tecnologie rispetti il limite massimo stabilito per l'accesso alla procedura stessa.

I termini per la presentazione delle domande e la modulistica sono definiti e approvati nel Bando annuale di finanziamento di cui al successivo punto 6.2.

## 2. *Procedura valutativa.*

La Procedura valutativa comporta una richiesta di finanziamento prima dell'effettuazione dell'intervento, la determinazione del contributo sulla base della spesa dichiarata ammissibile, il calcolo definitivo dello stesso sulla base della documentazione di rendicontazione e quindi la sua liquidazione.

Queste le formalità per l'accesso alla stessa:

- presentazione della domanda, prima dell'esecuzione dei lavori;
- verifica delle condizioni per l'ammissibilità, e determinazione analitica della spesa ammessa e del contributo (istruttoria);
- ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie di cui al punto 4.1, nonché, all'interno della stessa tipologia/tecnologia, in base al coefficiente tecnico-economico di efficienza di cui al punto 4.2;
- concessione del contributo;
- ad avvenuta esecuzione dei lavori, determinazione definitiva del contributo sulla base della documentazione di fine lavori e liquidazione dello stesso.

A tale procedura possono ricorrere tutti i soggetti beneficiari considerati dalla presente disciplina, quali individuati al capitolo 3.

Le ESCO possono accedere a condizione che l'ammontare complessivo dei contributi ricompresi in ciascun elenco di soggetti beneficiari presentato all'Agenzia provinciale per l'energia non superi indicativamente la somma di Euro 200.000 e purchè la spesa ammissibile relativa ai singoli interventi riferiti alle singole tipologie/tecnologie rispetti il limite stabilito per l'accesso alla procedura stessa.

Gli enti pubblici possono ricorrere a questa procedura anche per interventi di importo inferiore ai 25.000 Euro.

I termini per la presentazione delle domande e la modulistica sono definiti e approvati nel Bando annuale di finanziamento di cui al successivo punto 6.2.

### 6.2 *Finanziamento degli interventi e imputazione dei contributi a bilancio.*

Il finanziamento degli interventi è disposto per singolo esercizio finanziario, successivamente all'approvazione del bilancio dell'Agenzia relativo all'esercizio medesimo.

La previsione e l'impegno informale delle risorse finanziarie viene disposto attraverso l'approvazione da parte della Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia, di un Bando annuale. Tale Bando, può essere unico per tutte le tipologie/tecnologie previste al punto 4.1, oppure può riferirsi alle predette tipologie/tecnologie in forma singola o raggruppata.

Sono elementi essenziali del Bando:

- la determinazione degli importi destinati all'incentivazione degli interventi previsti sulle singole tecnologie/tipologie o sui raggruppamenti fra le stesse, distinta a seconda delle procedure attivate;

- i termini e le modalità di presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo;
- la modulistica da utilizzare per le diverse fasi del procedimento;
- l'organizzazione temporale delle modalità di concessione e di erogazione dei contributi;
- quant'altro previsto dalla presente disciplina o comunque utile allo snellimento e alla chiarezza degli adempimenti procedurali.

In ordine alle diverse procedure di concessione dei contributi di cui al punto 5.1, il finanziamento degli interventi previsti per le diverse tipologie/tecnologie deve tener conto dei seguenti criteri:

a) per la *procedura semplificata*

eventuali istanze non finanziate per carenza di stanziamento nel Bando, vengono ammesse d'ufficio, con priorità, nel Bando dell'anno successivo.

Nel caso le risorse allocate con il Bando risultino superiori alle esigenze di erogazione contributiva per il periodo di vigenza del Bando stesso, entro la data di scadenza del medesimo è ammessa la rideterminazione degli stanziamenti con provvedimento del direttore dell'Agenzia, tra le diverse tipologie di intervento;

b) per la *procedura valutativa*

la disponibilità di finanziamento per le tipologie/tecnologie singole o raggruppate è stabilita dal Bando annuale di finanziamento, ed è rideterminabile con le modalità già indicate al precedente punto a).

Eventuali istanze non finanziate per carenza di stanziamento vengono ammesse d'ufficio nel Bando dell'anno successivo. Le stesse saranno trattate alla stregua delle domande presentate in tale esercizio.

Le domande vengono dichiarate decadute con atto dirigenziale e relativa notifica ai soggetti interessati quando non rientrano nelle graduatorie di finanziamento di due successivi esercizi.

Il contributo è concesso relativamente alle singole tipologie/tecnologie elencate al punto 4.1 Le domande pertanto debbono avere ad oggetto una sola delle fattispecie tipologiche/tecnologiche ivi specificate.

Interventi con rilevanti finalità pubbliche e che rivestono particolari motivi di urgenza in relazione alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati da altre leggi di settore ed in fase di completamento, possono essere ammessi a contributo nel corso dello stesso anno di presentazione. Tali fattispecie sono comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale che individua contestualmente l'entità della spesa e le modalità con le quali la stessa deve essere sostenuta.

### 6.3 *Presentazione delle domande e termini per la richiesta del contributo*

La documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo è quella di seguito indicata, suddivisa a seconda del soggetto beneficiario e della procedura attivata:

### *Soggetti privati, imprese e ONLUS.*

- 1) Nel caso di *procedura semplificata*:
  - a) domanda di contributo completa dei dati anagrafici e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo;
  - b) documentazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riportante:
    - specifica dichiarazione in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa.  
Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che la concessione del contributo soddisfa le regole comunitarie degli aiuti «de minimis»;
    - le informazioni tecniche relative all'intervento effettuato;
    - il rendiconto finale in ordine alla spesa sostenuta per l'intervento e alla regolare esecuzione dello stesso.
  
- 2) Nel caso di *procedura valutativa*:
  - a) domanda di contributo completa dei dati anagrafici e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo;
  - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, reso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa.  
Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che la concessione del contributo soddisfa le regole comunitarie degli aiuti «de minimis»;
  - c) progetto preliminare;
  - d) informazioni tecniche per la valutazione del risparmio energetico relative alla tipologia di intervento proposto.

### *Enti pubblici*

La documentazione da allegare alla domanda per quanto riguarda i Comuni e le loro forme associative nonché gli Enti pubblici in genere corrisponde a quella specificata nella deliberazione della Giunta provinciale n 2839 di data 3.12.2004. In conformità alle ragioni che hanno portato all'individuazione di una procedura semplificata, si è proceduto ad adeguare la documentazione di competenza degli enti pubblici per la medesima procedura, senza peraltro rinunciare alla completezza ed esaustività delle informazioni.

In dettaglio, questa la documentazione richiesta:

- 1) nel caso di *procedura semplificata*:
  - a) domanda di contributo;
  - b) informazioni tecniche relative all'intervento effettuato;
  - c) la documentazione richiesta per la rendicontazione e la liquidazione del contributo, specificata al punto 3 e) della deliberazione della G.P. n. 2839/2004.
- 2) nel caso di *procedura valutativa*:  
vale la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni.

### *Energy service companies (ESCO)*

La documentazione necessaria per la presentazione da parte delle ESCO della richiesta di finanziamento degli interventi sostenuti dai soggetti beneficiari deleganti, è analoga per ambedue le procedure attivabili.

In particolare tale documentazione consiste in una richiesta di liquidazione a nome e per conto di un elenco di soggetti beneficiari deleganti, corredata da:

- domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti;
- delega di incasso alla ESCO, a firma di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38, comma 2, DPR n. 445/2000;
- copia delle fatture rilasciate dalla ESCO ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile.

Le domande dei singoli richiedenti devono contenere - con riferimento a tutte le fasi della procedura di concessione del contributo - i dati, la documentazione in allegato e le eventuali certificazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 previste dalla presente disciplina sia per l'identificazione del singolo beneficiario (soggetto privato, ONLUS, impresa, ente pubblico) sia per la valutazione e classificazione dell'intervento.

Ulteriore eventuale documentazione, necessaria alla valutazione delle diverse fattispecie di intervento, è specificata nelle singole Schede tecnologiche/tipologiche allegate al presente atto.

E' fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente il contributo di allegare all'istanza qualsiasi elaborato o documento volto a migliorare la valutazione dell'intervento stesso.

La modulistica è disponibile presso:

- il Servizio pianificazione energetica e incentivi dell'Agenzia provinciale per l'energia, via Gilli n. 4, Trento;
- l'Ufficio informazioni della Provincia in piazza Dante, 15 - Trento;
- le strutture periferiche di informazione della Provincia presso le sedi comprensoriali;
- sul sito internet all'indirizzo [www.modulistica.provincia.tn.it/modulistica.nsf](http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulistica.nsf) oppure <http://www.energia.provincia.tn.it>;
- presso le strutture dell'eventuale soggetto esterno incaricato della gestione delle procedure per la concessione dei contributi.

Le informazioni telefoniche vengono fornite dal *contact center* dell'Agenzia provinciale per l'energia chiamando il numero 0461-497300.

Si ricorda che la somma complessiva delle spese ammissibili a contributo, relativa ad una singola richiesta di liquidazione avanzata da una ESCO deve essere contenuta entro il limite fissato in sede di definizione delle procedure al punto 6.1.

I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel Bando annuale di finanziamento degli interventi, come già specificato al punto 6.2.

L'erogazione dei contributi ai soggetti richiedenti, nella procedura semplificata, dovrà avvenire, ai sensi del suddetto bando, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### 6.4 *Termini per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi*

L'art. 71 della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m. prevede che la Giunta provinciale emani direttive alle strutture provinciali per accelerare il completamento delle procedure di spesa nonché provveda a fissare, qualora non stabilite dalle leggi o dai criteri di settore, i termini di effettivo avvio nonché i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi. L'articolo in parola prevede ancora che la Giunta provinciale possa stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio.

In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata, vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007, si stabilisce quanto segue relativamente alla realizzazione e alla rendicontazione degli interventi ammessi a contributo dalla presente disciplina:

1. *interventi finanziati con la procedura semplificata*  
la fissazione di termini per le finalità sopra esposte è da escludere dato che l'intervento è già stato realizzato all'atto di presentazione della domanda;
2. *interventi finanziati con procedura valutativa*
  - a) Se la spesa ammissibile è uguale o inferiore a 300.000 Euro non risulta necessario fissare il termine di effettivo avvio dei lavori.  
La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere presentata entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato concesso il contributo.  
Tale termine può essere prorogato dal dirigente del Servizio competente per una sola volta, purchè la richiesta di proroga sia:
    - inoltrata entro la scadenza del termine;
    - adeguatamente motivata per fatti non imputabili al beneficiario;
  - b) Se la spesa ammessa è superiore a 300.000 Euro, il termine per l'effettivo avvio dei lavori è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo. L'avvio dei lavori deve essere attestato con una delle seguenti certificazioni:
    - dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal direttore dei lavori;
    - documento fiscale di consegna dei primi materiali;
    - copia della comunicazione di inizio lavori presentata presso il Comune dove ha sede l'intervento.

La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere presentata entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato concesso il contributo. Entrambi i predetti termini possono essere prorogati per una sola volta dal dirigente del Servizio competente.

Nel caso di proroga del termine di avvio dei lavori, la richiesta di proroga deve essere:

- inoltrata entro la scadenza del termine;

- adeguatamente motivata per fatti non imputabili al beneficiario.

Nel caso di proroga del termine di rendicontazione, le predette condizioni devono essere integrate con:

- la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto avvio dei lavori.

In caso di inosservanza dei termini sopra stabiliti, dovrà essere disposta la revoca del contributo, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007.

Nella tabella di seguito riportata vengono riassunti i termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

| <i>PROCEDURA ATTIVATA</i>  | <i>TERMINI</i>   |   |
|--|--|---|
|  | <i>di avvio dei lavori</i>   | <i>di rendicontazione</i>   |
| Procedura semplificata:<br>Spesa ammessa inferiore o uguale a 25.000 Euro  | non previsto   | non previsto  |
| Procedura valutativa:<br>a) Spesa ammessa inferiore o uguale a 300.000 €<br><br>b) Spesa ammessa superiore a 300.000 € | non previsto<br><br>entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello in cui è stato concesso il contributo | entro i due esercizi successivi la data di concessione del contributo<br><br>entro i due esercizi successivi a quello in cui è stato concesso il contributo |
| Proroghe: una sola volta con nota del dirigente del Servizio competente.   |  |   |

### 6.5 Rendicontazione dell'intervento e liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo è disposta a seguito di presentazione della documentazione di rendicontazione, di verifica in ordine alla conformità e congruità della stessa e previa approvazione da parte del dirigente del Servizio competente di specifico provvedimento di concessione dei contributi.

Con riferimento alla natura dei soggetti beneficiari e alle procedure attivate si specifica quanto segue.

#### 1. *Procedura semplificata.*

- a) La liquidazione dei contributi a favore dei soggetti privati, delle imprese e delle ONLUS è disposta a seguito della presentazione della domanda di contributo e della documentazione di rendicontazione degli interventi effettuati nelle forme e con le modalità già indicate al punto 6.3.

La liquidazione dei contributi rispetta la priorità di presentazione delle relative domande.

- b) La liquidazione dei contributi a favore degli enti pubblici, è disposta in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di data 3.12.2004 e dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg..

#### 2. *Procedura valutativa.*

a) La liquidazione del contributo a favore dei soggetti privati, delle imprese e delle ONLUS è disposta con riferimento alla disciplina stabilita dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., ed a quanto riportato nel D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg..

Per quanto riguarda la verifica delle opere realizzate, l'erogazione del contributo può avvenire:

- per interventi la cui spesa finale è inferiore o uguale a 155.000,00 Euro, a seguito:
  - della presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente la spesa finale relativa alle opere realizzate e alla regolare esecuzione delle stesse
  - o, in alternativa, delle verifiche finali disposte dalla struttura competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario.
- per interventi la cui spesa finale è superiore a 155.000 Euro, a seguito:
  - di presentazione di perizia asseverata di un professionista abilitato, che non abbia avuto interessi diretti o indiretti nelle opere eseguite, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta;
  - o, in alternativa, delle verifiche finali disposte dalla struttura competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario.

b) La liquidazione dei contributi a favore degli enti pubblici, è disposta in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di data 3.12.2004 e dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg..

#### *Conservazione della documentazione fiscale e tecnica*

La documentazione fiscale e tecnica relativa alla realizzazione dell'intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso.

A seguito di attivazione da parte dei servizi competenti della procedura di controllo in ordine alla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tale documentazione deve essere esibita al personale incaricato.

#### *Caratteristiche della documentazione di spesa: dimostrazione dell'avvenuto pagamento.*

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento della spesa sostenuta - escluse eventuali spese tecniche per la progettazione ed eventuali importi di acconto - avviene sulla base del possesso e dell'esibizione, se richiesta:

- delle relative fatture contrassegnate dalla dizione «pagato» con timbro, data e firma dell'impresa emittente;
- del bonifico bancario relativo al pagamento delle diverse fatture;
- di altra documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle predette fatture.

Sono ammesse a liquidazione anche le spese documentate con autofattura, emessa ai sensi della vigente normativa fiscale (D.P.R. n. 635/1972).

#### *Esecuzione parziale dell'intervento.*

Nel caso di Procedura valutativa, se le opere vengano eseguite parzialmente rispetto al progetto presentato, la liquidazione viene disposta in misura proporzionale alle opere eseguite purché siano funzionanti, eseguite in armonia con il progetto presentato ed inoltre la quantità, o il valore, di dette opere corrisponda a più della metà di quelli inizialmente previsti e comunque superiori alla dimensione minima stabilita. In caso contrario verrà disposta la revoca del contributo. Nel caso di opere eseguite per intero, o anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella domanda, la liquidazione viene disposta sulla base della spesa originariamente ammessa a contributo.

*Liquidazione in più soluzioni.*

L'erogazione del contributo in conto capitale, per i soggetti privati, imprese e ONLUS, potrà essere disposta solo dopo il completamento delle opere. Tuttavia, qualora l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di 52.000 Euro, l'erogazione del contributo può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo. In questi casi la liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo, nonché della documentazione attestante che le stesse sono state liquidate.

*Interventi con contratto di leasing.*

Gli interventi realizzati con contratto di leasing sono ammissibili per un periodo massimo di durata contrattuale di 5 anni. La liquidazione del contributo avverrà in più soluzioni, con cadenza annuale, dietro presentazione della copia autenticata del contratto e delle fatture relative ai canoni intestate al soggetto beneficiario del contributo. La liquidazione, con riferimento alla sola quota capitale, potrà essere effettuata fino al raggiungimento dell'80% del contributo, riservando il saldo finale alla presentazione della fattura relativa al riscatto. In caso di mancato riscatto della proprietà, il contributo verrà revocato e le eventuali somme già erogate verranno reintroitate.

Con riferimento agli interventi di cui al “Programma operativo FESR 2007-2013”, valgono le modalità di gestione, rendicontazione e controllo richieste dalla comunità europea, che verranno specificate nel bando annuale.

## 7. DISCIPLINA DEI CONTROLLI

### 7.1 *Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

La disciplina di controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà trova specifico riferimento nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare all'art. 71 e 72.

A livello provinciale queste disposizioni sono state recepite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2389 del 4 ottobre 2002, modificata con la deliberazione n. 1773 del 25 luglio 2003.

Con riferimento ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 839 del 19 aprile 2002, ha determinato il campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, diversificato per strutture organizzative. Per l'ex Servizio energia, oggi Servizio pianificazione energetica ed incentivi, il suddetto provvedimento definiva il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà nella misura del 10% del numero complessivo delle pratiche. Tale misura, ritenuta congrua al tempo della sua individuazione sulla scorta del numero di istanze di contributo annualmente presentate, appare oggi non più confacente ai livelli attuali di domanda presentate. Tenuto conto che le Agenzie, ai sensi del punto 3) del dispositivo della citata deliberazione n. 839/2002, possono provvedere autonomamente ad individuare il proprio campione minimo di dichiarazioni da sottoporre a controllo, con il presente atto si stabilisce di determinare il campione minimo dell'Agenzia provinciale per l'energia nella misura nell'1% del numero complessivo di pratiche, fatte salve le diverse indicazioni riguardanti i controlli sugli interventi a valere sul "Programma operativo FESR-DOCUP 2007-2013 che saranno definite nel bando annuale.

### 7.2 *Altre tipologie di controllo*

Per quanto riguarda i controlli di cui al precedente punto 7.4, nel caso di affidamento a soggetti esterni delle procedure per la concessioni dei contributi, il gestore del servizio deve garantire lo svolgimento dell'attività di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni secondo le stesse modalità e misure percentuali sul numero complessivo di pratiche sopraindicate.

Nella convenzione saranno inoltre previste ulteriori specifiche forme di controllo da parte dell'Agenzia in ordine alle modalità di espletamento del servizio e sulla correttezza e completezza nella gestione delle pratiche e nella gestione degli archivi informativi.

Un'ulteriore attività di controllo riguarda le imprese per le quali viene concesso il contributo in regime "de minimis". A queste imprese viene richiesta l'autodichiarazione di non aver percepito nell'arco dei tre anni precedenti, contributi in misura complessivamente superiore alla misura stabilita nella disciplina in vigore della comunità europea. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno anch'esse essere riscontrate

con un controllo a campione per verificarne la veridicità attraverso una richiesta di informazioni presso i settori economici dell'amministrazione provinciale.

## 8. SCHEDE TECNICHE

**SCHEDA N. 1****TECNOLOGIA: DIAGNOSI ENERGETICHE E STUDI DI FATTIBILITA'****GENERALITA':**

Sono ammessi a contributo gli Studi di fattibilità tecnico-economica e le diagnosi energetiche, di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, ivi compresi i Piani energetici comunali e i Programmi di intervento sui centri di consumo di proprietà pubblica. Questi ultimi dovranno comprendere una analisi dell'esistente e la proposizione di interventi, con le relative valutazioni di ordine tecnico ed economico, per la riduzione dei consumi energetici. In fase di liquidazione del contributo per il Programma di intervento, dovrà essere prodotta una delibera dell'Ente proponente, contenente una valutazione dei risultati del Programma e le indicazioni sugli eventuali interventi da realizzare.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i> | <b>PRIVATI</b>            | <b>IMPRESE</b> | <b>ENTI PUBBLICI</b> |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'              | NO                        | NO             | SI                   |
| 2 | CUMULABILITA'               | Vedi Delibera dei criteri |                |                      |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO      | -                         | -              | -                    |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA           | -                         | -              | Preventivo di spesa  |
| 5 | PERCENTUALE                 | -                         | -              | 80%                  |
| 6 | CONTRIBUTO MINIMO           | -                         | -              | 4.000 €              |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO          | -                         | -              | -                    |

**SCHEDA N. 2****TECNOLOGIA: INTERVENTI DIMOSTRATIVI****GENERALITA':**

E' prevista la possibilità di concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi dimostrativi per l'efficienza energetica e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

La qualifica di Intervento Dimostrativo è attribuita motivatamente, per ogni intervento, sulla base di almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. impiego di tecnologie innovative non ancora mature per la diffusione su larga scala e non ancora realizzate sul territorio provinciale;
2. impiego coordinato nello stesso intervento di una pluralità di tecnologie e/o metodologie progettuali o gestionali in grado di ottenere significative sinergie di risultati ovvero di prefigurare modalità di applicazione e di uso innovativi rispetto alle applicazioni correnti;
3. utilizzazione dell'edificio e/o dell'impianto a scopi didattici o formativi.

In deroga a quanto previsto al punto 1., al fine di acquisire dati e informazioni circa le caratteristiche di ventosità e produttività, è ammesso il finanziamento di impianti eolici Dimostrativi nella misura di un progetto per ogni Comunità di valle

La proposta di Intervento Dimostrativo dev'essere integrata, per gli interventi a scopo didattico o formativo, da una proposta di attività didattiche collegate all'impianto e da attrezzature in grado di supportare tali attività (es.: monitoraggio della produzione e/o dei risultati). Negli altri casi, da un programma di monitoraggio sistematico della durata di almeno 3 anni, da realizzarsi da parte di Enti o Istituti di dimostrata competenza nel settore energetico che abbiano già stipulato, all'atto della domanda, un accordo preliminare sull'effettuazione dei monitoraggi stessi. Tale accordo dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di contributo.

Il contributo verrà concesso con l'espressa clausola di cui sopra; tra le spese ammesse saranno conteggiate anche le spese relative al monitoraggio, ma la mancata consegna di un report annuale, entro un congruo termine stabilito dall'atto di concessione del contributo, comporta la revoca del contributo concesso.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i> | <b>PRIVATI</b>            | <b>IMPRESE</b> | <b>ENTI PUBBLICI</b> |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'              | SI                        | NO             | SI                   |
| 2 | CUMULABILITA'               | Vedi Delibera dei criteri |                |                      |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO      | -                         | -              | -                    |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA           | Preventivo di spesa       | -              | Preventivo di spesa  |
| 5 | PERCENTUALE                 | 50%                       | -              | 100%                 |
| 6 | CONTRIBUTO MINIMO           | 13.000 €                  | -              | 26.000 €             |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO          | 50.000 €                  | -              | 500.000 €            |

**SCHEMA N. 3****TECNOLOGIA: RETI ENERGETICHE****GENERALITA':**

La tipologia delle Reti energetiche prevedono impianti di produzione, di trasporto e distribuzione di energia termica, le cui caratteristiche siano riconducibili alle tecnologie della Cogenerazione, agli impianti di produzione di energia da biomassa o ai Generatori di calore ad altissimo rendimento, purché abbinati ad una rete di teleriscaldamento. Ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, non sono ammessi a contributo gli impianti alimentati a gasolio o ad olio combustibile.

Sono riconducibili al settore "Reti" gli interventi di teleriscaldamento qualora il costo della rete di distribuzione dei fluidi sia superiore al 20% del totale della spesa ammessa.

(\*) Per gli Enti pubblici, la percentuale del 70% è riservata ai soli interventi a servizio esclusivo dei loro edifici o di edifici ad uso pubblico; nel caso di nuove reti ovvero estensioni di reti esistenti che prevedano anche l'allacciamento di altre utenze private, si applicano le percentuali di contributo previste per i soggetti economici.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i> | <b>PRIVATI</b>   | <b>IMPRESE</b>   | <b>ENTI PUBBLICI</b> |
|---|-----------------------------|--|--|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'              | SI   | SI   | SI                   |
| 2 | CUMULABILITA'               | Vedi Delibera dei criteri  |  |                      |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO      | -  | -  | -                    |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA           | Preventivo di spesa  | Preventivo di spesa  | Preventivo di spesa  |
| 5 | PERCENTUALE                 | 30% se gas naturale  | 30% se gas naturale  | 70% (*)              |
|   |                             | 35% se biomassa o fluidi energetici recuperati da impianti esistenti | 35% se biomassa o fluidi energetici recuperati da impianti esistenti |                      |
| 6 | CONTRIBUTO MINIMO           | 10.000 €   | 10.000 €   | 20.000 €             |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO          |  | <b>DE MINIMIS</b>  | -                    |

| <b>SCHEDA N. 4</b>   |                                 |                           |                      |                    |                      |                      |                    |  |                      |                    |                      |
|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TECNOLOGIA: EDIFICI SOSTENIBILI</b>   |                                 |                           |                      |                    |                      |                      |                    |  |                      |                    |                      |
| <b>GENERALITA':</b>  |                                 |                           |                      |                    |                      |                      |                    |  |                      |                    |                      |
| Edifici nuovi o edifici completamente demoliti e ricostruiti ovvero ampliamenti di volumi esistenti superiori al 30% dell'edificio esistente, che raggiungono la classificazione di sostenibilità "Certificato", "Silver", "Gold" o "Platinum" secondo la delibera della Giunta provinciale n. 825 del 20 aprile 2007. |                                 |                           |                      |                    |                      |                      |                    |  |                      |                    |                      |
| La documentazione da presentare insieme alla domanda di contributo comprende la valutazione della prestazione di sostenibilità.  |                                 |                           |                      |                    |                      |                      |                    |  |                      |                    |                      |
| Il contributo per l'edificio sostenibile non è cumulabile con il contributo per l'edificio a basso consumo. L'edificio sostenibile deve rispettare obbligatoriamente almeno il livello "B" di certificazione energetica.   |                                 |                           |                      |                    |                      |                      |                    |  |                      |                    |                      |
| Il contributo può essere liquidato solo dietro presentazione della certificazione di sostenibilità.  |                                 |                           |                      |                    |                      |                      |                    |  |                      |                    |                      |
| Per superficie (mq) si intende la Superficie Netta Calpestabile, per volume (mc) si intende il Volume Lordo Riscaldato.  |                                 |                           |                      |                    |                      |                      |                    |  |                      |                    |                      |
|  | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>     | <b>PRIVATI</b>            |                      |                    | <b>IMPRESE</b>       |                      |                    | <b>ENTI PUBBLICI</b>   |                      |                    |                      |
| 1  | AMMISSIBILITA'                  | SI                        |                      |                    | SI                   |                      |                    | SI, limitatamente agli edifici non finanziati da altre leggi di settore. |                      |                    |                      |
| 2  | CUMULABILITA'                   | Vedi Delibera dei criteri |                      |                    |                      |                      |                    |  |                      |                    |                      |
| 3  | CONTRIBUTO PARAMETRICO €/mq     |                           | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i>   | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> |
|  |                                 | classe "Certificato"      | 42                   | 30                 | 24                   | 42                   | 30                 | 24   | 98                   | 70                 | 56                   |
|  |                                 | classe "Silver"           | 48                   | 36                 | 30                   | 48                   | 42                 | 30   | 112                  | 84                 | 70                   |
|  |                                 | classe "Gold"             | 60                   | 48                 | 36                   | 60                   | 48                 | 42   | 140                  | 112                | 84                   |
|  |                                 | classe "Platinum"         | 90                   | 60                 | 48                   | 90                   | 60                 | 48   | 210                  | 140                | 112                  |
| 4  | SPESA MAX AMMESSA €/mq          |                           | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i>   | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> |
|  |                                 | classe "Certificato"      | 140                  | 100                | 80                   | 140                  | 100                | 80   | 140                  | 100                | 80                   |
|  |                                 | classe "Silver"           | 160                  | 120                | 100                  | 160                  | 140                | 100  | 160                  | 120                | 100                  |
|  |                                 | classe "Gold"             | 200                  | 160                | 120                  | 200                  | 160                | 140  | 200                  | 160                | 120                  |
|  |                                 | classe "Platinum"         | 300                  | 200                | 160                  | 300                  | 200                | 160  | 300                  | 200                | 160                  |
| 5  | PERCENTUALE                     | 30%                       |                      |                    | 30%                  |                      |                    | 70%  |                      |                    |                      |
| 6  | SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA | 80 mq                     |                      |                    | 100 mq               |                      |                    | 100 mq   |                      |                    |                      |
| 7  | CONTRIBUTO MASSIMO              | -                         |                      |                    | <b>DE MINIMIS</b>    |                      |                    | -  |                      |                    |                      |

**SCHEDA N. 5****TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTE****GENERALITA':**

Edifici esistenti già riscaldati che migliorino di almeno due classi la propria classificazione energetica per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria con riferimento alla delibera della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006.

Sono ammessi a contributo anche le singole porzioni materiali di edifici purché gli interventi riguardino anche la coibentazione di soffitti o pavimenti disperdenti verso l'esterno o verso locali non riscaldati.

La documentazione da presentare insieme alla domanda di contributo comprende la valutazione della prestazione energetica ante e post intervento.

Il contributo può essere liquidato solo dietro presentazione della certificazione energetica finale.

Per superficie (mq) si intende la Superficie Netta Calpestando, per volume (mc) si intende il Volume Lordo Riscaldato.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>     | <b>PRIVATI</b>            |                      |                    | <b>IMPRESE</b>       |                      |                    | <b>ENTI PUBBLICI</b>  |                      |                    |                      |
|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                  | SI                        |                      |                    | SI                   |                      |                    | SI, limitatamente agli edifici non finanziati da altre leggi di settore |                      |                    |                      |
| 2 | CUMULABILITA'                   | Vedi Delibera dei criteri |                      |                    |                      |                      |                    |   |                      |                    |                      |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO €/mq     |                           | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i>  | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> |
|   |                                 | almeno 2 classi           | 18                   | 15                 | 12                   | 18                   | 15                 | 12  | 42                   | 35                 | 28                   |
|   |                                 | almeno 3 classi           | 36                   | 30                 | 24                   | 36                   | 30                 | 24  | 84                   | 70                 | 56                   |
|   |                                 | almeno 4 classi           | 72                   | 60                 | 48                   | 72                   | 60                 | 48  | 168                  | 140                | 112                  |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA €/mq          |                           | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i>  | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> |
|   |                                 | almeno 2 classi           | 60                   | 50                 | 40                   | 60                   | 50                 | 40  | 60                   | 50                 | 40                   |
|   |                                 | almeno 3 classi           | 120                  | 100                | 80                   | 120                  | 100                | 80  | 120                  | 100                | 80                   |
|   |                                 | almeno 4 classi           | 240                  | 200                | 160                  | 240                  | 200                | 160   | 240                  | 200                | 160                  |
| 5 | PERCENTUALE                     | 30%                       |                      |                    | 30%                  |                      |                    | 70%   |                      |                    |                      |
| 6 | SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA | 80 mq                     |                      |                    | 100 mq               |                      |                    | 100 mq  |                      |                    |                      |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO              | -                         |                      |                    | <b>DE MINIMIS</b>    |                      |                    | -   |                      |                    |                      |

**SCHEDA N. 6****TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO NUOVO****GENERALITA':**

Edifici nuovi, edifici completamente demoliti e ricostruiti ovvero ampliamenti di volumi esistenti superiori al 30% dell'edificio esistente, che raggiungono la classificazione energetica "A+", "A", o "B+" per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria secondo la delibera della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006.

Il contributo per l'edificio a basso consumo non è cumulabile con il contributo per l'edificio sostenibile.

La documentazione da presentare insieme alla domanda di contributo comprende la valutazione della prestazione energetica.

Il contributo può essere liquidato solo dietro presentazione della certificazione energetica finale.

Per superficie (mq) si intende la Superficie Netta Calpestante, per volume (mc) si intende il Volume Lordo Riscaldato.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>     | <b>PRIVATI</b>            |                      |                    |                      | <b>IMPRESE</b>       |                    |                      |                      | <b>ENTI PUBBLICI</b>  |                      |
|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                  | SI                        |                      |                    |                      | SI                   |                    |                      |                      | SI, limitatamente agli edifici non finanziati da altre leggi di settore |                      |
| 2 | CUMULABILITA'                   | Vedi Delibera dei criteri |                      |                    |                      |                      |                    |                      |                      |   |                      |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO €/mq     |                           | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i>  | <i>oltre 2000 mq</i> |
|   |                                 | Classe "B+"               | 30                   | 24                 | 21                   | 30                   | 24                 | 21                   | 70                   | 56  | 49                   |
|   |                                 | Classe "A"                | 42                   | 30                 | 24                   | 42                   | 30                 | 24                   | 98                   | 70  | 56                   |
|   |                                 | Classe "A+"               | 60                   | 42                 | 30                   | 60                   | 42                 | 30                   | 140                  | 98  | 70                   |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA €/mq          |                           | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000mq</i>  | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i> | <i>oltre 2000 mq</i> | <i>fino a 500 mq</i> | <i>501-2000 mq</i>  | <i>oltre 2000 mq</i> |
|   |                                 | Classe "B+"               | 100                  | 80                 | 70                   | 100                  | 80                 | 70                   | 100                  | 80  | 70                   |
|   |                                 | Classe "A"                | 140                  | 100                | 80                   | 140                  | 100                | 80                   | 140                  | 100   | 80                   |
|   |                                 | Classe "A+"               | 200                  | 140                | 100                  | 200                  | 140                | 100                  | 200                  | 140   | 100                  |
| 5 | PERCENTUALE                     | 30%                       |                      |                    | 30%                  |                      |                    | 70%                  |                      |   |                      |
| 6 | SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA | 80 mq                     |                      |                    | 100 mq               |                      |                    | 100 mq               |                      |   |                      |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO              | -                         |                      |                    | <b>DE MINIMIS</b>    |                      |                    | -                    |                      |   |                      |

| <b>SCHEDA N. 7</b>   |                             |  |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                     |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA - Caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato</b>   |                             |  |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                     |
| <b>GENERALITA':</b>  |                             |  |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                     |
| E' finanziata l'installazione di nuovi generatori di calore o la sostituzione di generatori di calore esistenti con nuovi generatori aventi le caratteristiche sotto riportate.  |                             |  |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                     |
| 1) generatori alimentati a biomassa a gassificazione forzata, dotati di elettroventilatore;  |                             |  |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                     |
| 2) presenza di un accumulo inerziale minimo di 500 litri per generatori aventi Potenza (P)< 35kW, di 1000 litri per P compresa fra 35 e 60 kW, 1500 litri. per P>60 kW.  |                             |  |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                     |
| E' escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi. Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. |                             |  |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                     |
| A partire dal 1 gennaio 2009, la presenza della sonda lambda sarà obbligatoria per l'ammissione a finanziamento.   |                             |  |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                     |
|  | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i> | <b>PRIVATI</b>                             |                  |                   | <b>IMPRESE</b>      |                  |                   | <b>ENTI PUBBLICI</b> |                  |                   |                     |
| 1  | AMMISSIBILITA'              | SI   |                  |                   | SI                  |                  |                   | SI                   |                  |                   |                     |
| 2  | CUMULABILITA'               | Vedi Delibera dei criteri                  |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                     |
| 3  | CONTRIBUTO PARAMETRICO €    | relativo alla Potenza in kW del generatore | <i>fino a 35</i> | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i>     | <i>fino a 35</i> | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i>      | <i>fino a 35</i> | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i>     |
|  |                             |  | 3.000            | 4.200             | -                   | 3.000            | 4.200             | -                    | 7.000            | 9.800             | -                   |
|  |                             | relativo al bollitore                      | 600              | 1.200             | -                   | 600              | 1.200             | -                    | 1.400            | 2.800             | -                   |
|  |                             | extracosto per sonda lambda                | 1.200            |                   |                     | 1.200            |                   |                      | 2.800            |                   |                     |
| 4  | SPESA MAX AMMESSA €         | relativo alla Potenza in Kw del generatore | <i>fino a 35</i> | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i>     | <i>fino a 35</i> | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i>      | <i>fino a 35</i> | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i>     |
|  |                             |  | 10.000           | 14.000            | Preventivo di spesa | 10.000           | 14.000            | Preventivo di spesa  | 10.000           | 14.000            | Preventivo di spesa |
|  |                             | relativo al bollitore                      | 2.000            | 4.000             | Preventivo di spesa | 2.000            | 4.000             | Preventivo di spesa  | 2.000            | 4.000             | Preventivo di spesa |
|  |                             | extracosto per sonda lambda                | 4.000            |                   |                     | 4.000            |                   |                      | 4.000            |                   |                     |
| 5  | PERCENTUALE                 | 30%  |                  |                   | 30%                 |                  |                   | 70%                  |                  |                   |                     |
| 6  | CONTRIBUTO MINIMO           | -  |                  |                   | -                   |                  |                   | -                    |                  |                   |                     |
| 7  | CONTRIBUTO MASSIMO          | -  |                  |                   | <b>DE MINIMIS</b>   |                  |                   | -                    |                  |                   |                     |

| <b>SCHEDA N. 8</b>  |                             |  |                           |                   |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                 |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA - Caldaie a caricamento manuale e Caldaie policombustibile</b>   |                             |  |                           |                   |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                 |
| <b>GENERALITA':</b>   |                             |  |                           |                   |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                 |
| E' finanziata l'installazione di nuovi generatori di calore o la sostituzione di generatori di calore esistenti con nuovi generatori aventi le caratteristiche sotto riportate.   |                             |  |                           |                   |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                 |
| 3) impianti termici con generatori alimentati a biomassa a gassificazione forzata, dotati di elettroventilatore;  |                             |  |                           |                   |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                 |
| 4) presenza di un accumulo inerziale minimo di 500 litri per generatori Potenza (P)< 35kW, di 1000 litri per P compresa fra 35 e 60 kW, 1500 litri per P>60 kW.   |                             |  |                           |                   |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                 |
| E' escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi. Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento. Sono fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. |                             |  |                           |                   |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                 |
| A partire dal 2009, la presenza della sonda lambda sarà obbligatoria per l'ammissione a finanziamento.  |                             |  |                           |                   |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                 |
|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i> |  | <b>PRIVATI</b>            |                   |                 | <b>IMPRESE</b>    |                   |                 | <b>ENTI PUBBLICI</b> |                   |                 |
| 1   | AMMISSIBILITA'              |  | SI                        |                   |                 | SI                |                   |                 | SI                   |                   |                 |
| 2   | CUMULABILITA'               |  | Vedi Delibera dei criteri |                   |                 |                   |                   |                 |                      |                   |                 |
| 3   | CONTRIBUTO PARAMETRICO €    | relativo alla Potenza in kW del generatore | <i>fino a 35</i>          | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i> | <i>fino a 35</i>  | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i> | <i>fino a 35</i>     | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i> |
|   |                             |  | 1.800                     | 2.400             | 3.000           | 1.800             | 2.400             | 3.000           | 4.200                | 5.600             | 7.000           |
|   |                             | relativo al bollitore                      | 600                       | 1.200             | 1.800           | 600               | 1.200             | 1.800           | 1.400                | 2.800             | 4.200           |
|   |                             | relativo all'eventuale sonda lambda        | 1.200                     |                   |                 | 1.200             |                   |                 | 2.800                |                   |                 |
| 4   | SPESA MAX AMMESSA €         | relativo alla Potenza in kW del generatore | <i>fino a 35</i>          | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i> | <i>fino a 35</i>  | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i> | <i>fino a 35</i>     | <i>da 36 a 60</i> | <i>oltre 60</i> |
|   |                             |  | 6.000                     | 8.000             | 10.000          | 6.000             | 8.000             | 10.000          | 6.000                | 8.000             | 10.000          |
|   |                             | relativo al bollitore                      | 2.000                     | 4.000             | 6.000           | 2.000             | 4.000             | 6.000           | 2.000                | 4.000             | 6.000           |
|   |                             | relativo all'eventuale sonda lambda        | 4.000                     |                   |                 | 4.000             |                   |                 | 4.000                |                   |                 |
| 5   | PERCENTUALE                 |  | 30%                       |                   |                 | 30%               |                   |                 | 70%                  |                   |                 |
| 6   | CONTRIBUTO MINIMO           |  | -                         |                   |                 | -                 |                   |                 | -                    |                   |                 |
| 7   | CONTRIBUTO MASSIMO          |  | -                         |                   |                 | <b>DE MINIMIS</b> |                   |                 | -                    |                   |                 |

| <b>SCHEDA N. 9</b>   |                                    |                           |                   |              |                   |                   |              |                      |                   |              |                |
|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>TECNOLOGIA: COLLETTORI SOLARI</b>   |                                    |                           |                   |              |                   |                   |              |                      |                   |              |                |
| <b>GENERALITA' :</b><br>Collettori solari finalizzati alla produzione di energia termica per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, calore di processo, calore per produzione di freddo.<br>Tecnologia ammissibile singolarmente solo su edifici esistenti.<br>Non sono ammessi interventi che presentino un azimut rispetto a Sud maggiore di $\pm 90^\circ$ ; |                                    |                           |                   |              |                   |                   |              |                      |                   |              |                |
|  | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>        | <b>PRIVATI</b>            |                   |              | <b>IMPRESE</b>    |                   |              | <b>ENTI PUBBLICI</b> |                   |              |                |
| 1  | AMMISSIBILITA'                     | SI                        |                   |              | SI                |                   |              | SI                   |                   |              |                |
| 2  | CUMULABILITA'                      | Vedi delibera dei criteri |                   |              |                   |                   |              |                      |                   |              |                |
| 3  | CONTRIBUTO<br>PARAMETRICO<br>€/mq  | <i>dimensione</i>         | <i>autocostr.</i> | <i>piano</i> | <i>sottov.</i>    | <i>autocostr.</i> | <i>piano</i> | <i>sottov.</i>       | <i>autocostr.</i> | <i>piano</i> | <i>sottov.</i> |
|  |                                    | fino a 10<br>mq           | 240               | 300          | 360               | 240               | 300          | 360                  | -                 | 700          | 840            |
|  |                                    | oltre 10<br>mq            | 210               | 240          | 300               | 210               | 240          | 300                  | -                 | 560          | 700            |
| 4  | SPESA MAX<br>AMMESSA<br>€/mq       | <i>dimensione</i>         | <i>autocostr.</i> | <i>piano</i> | <i>sottov.</i>    | <i>autocostr.</i> | <i>piano</i> | <i>sottov.</i>       | <i>autocostr.</i> | <i>piano</i> | <i>sottov.</i> |
|  |                                    | fino a 10<br>mq           | 800               | 1000         | 1200              | 800               | 1000         | 1200                 | -                 | 1000         | 1200           |
|  |                                    | oltre 10<br>mq            | 700               | 800          | 1000              | 700               | 800          | 1000                 | -                 | 800          | 1000           |
| 5  | PERCENTUALE                        | 30%                       |                   |              | 30%               |                   |              | 70%                  |                   |              |                |
| 6  | SOGLIA MINIMA<br>TECNICO/ECONOMICA | 4 mq                      |                   |              | 4 mq              |                   |              | 4 mq                 |                   |              |                |
| 7  | CONTRIBUTO MASSIMO                 | -                         |                   |              | <b>DE MINIMIS</b> |                   |              | -                    |                   |              |                |

Legenda: autocostr. = autocostruito  
sottov. = sottovuoto

**SCHEDA N. 10****TECNOLOGIA: COIBENTAZIONI TERMICHE****GENERALITA':**

Interventi di coibentazione di murature perimetrali o di porticati esterni su edifici esistenti, che prevedano un aumento di resistenza termica pari a  $R = a \cdot Dt$ , dove  $a = 0.04$  e  $Dt$  è il salto termico di progetto previsto dalle norme vigenti. Lo spessore minimo arrotondato di materiale isolante è di 5 cm.

Tecnologia ammissibile singolarmente solo su edifici esistenti.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>     | <b>PRIVATI</b>            | <b>IMPRESE</b>    | <b>ENTI PUBBLICI</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                  | SI                        | SI                | SI                   |
| 2 | CUMULABILITA'                   | Vedi Delibera dei criteri |                   |                      |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO          | 18 €/mq                   | 18 €/mq           | 42 €/mq              |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA               | 60 €/mq                   | 60 €/mq           | 60 €/mq              |
| 5 | PERCENTUALE                     | 30%                       | 30%               | 70%                  |
| 6 | SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA | 100 mq                    | 100 mq            | 100 mq               |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO              | -                         | <b>DE MINIMIS</b> | -                    |

**SCHEDA N. 11****TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE AD ALTISSIMO RENDIMENTO****GENERALITA':**

E' finanziata solo la sostituzione di generatori di calore esistenti con nuovi generatori a condensazione, con sistema di regolazione collegato ad una sonda climatica esterna e agente sulla temperatura dell'acqua di mandata.

E' escluso il finanziamento di generatori in edifici di nuova costruzione o di generatori di prima installazione. E' escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi. Per gli impianti fino a 35 kW è obbligatoria la contestuale installazione di valvole termostatiche (a bassa inerzia termica o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata). su tutti i corpi scaldanti esclusi gli impianti realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 C°.

Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>   | <b>PRIVATI</b>            |                   |                    |                     | <b>IMPRESE</b>    |                   |                    |                     | <b>ENTI PUBBLICI</b> |                   |                    |                     |
|---|---|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'  | SI                        |                   |                    |                     | SI                |                   |                    |                     | SI                   |                   |                    |                     |
| 2 | CUMULABILITA'   | Vedi delibera dei criteri |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                     |                      |                   |                    |                     |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO € (relativo alla Potenza in kW del generatore) | <i>fino a 35</i>          | <i>da 36 a 60</i> | <i>da 61 a 116</i> | <i>da 117 a 350</i> | <i>fino a 35</i>  | <i>da 36 a 60</i> | <i>da 61 a 116</i> | <i>da 117 a 350</i> | <i>fino a 35</i>     | <i>da 36 a 60</i> | <i>da 61 a 116</i> | <i>da 117 a 350</i> |
|   |   | 750                       | 1.200             | 2.400              | 4.200               | 750               | 1.200             | 2.400              | 4.200               | 1.750                | 2.800             | 5.600              | 9.800               |
|   | Eventuale contabilizzatori €/cad.                                     | 120                       |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                     | 280                  |                   |                    |                     |
| 4 | SPESSA MAX AMMESSA €  | <i>fino a 35</i>          | <i>da 36 a 60</i> | <i>da 61 a 116</i> | <i>da 117 a 300</i> | <i>fino a 35</i>  | <i>da 36 a 60</i> | <i>da 61 a 116</i> | <i>da 117 a 300</i> | <i>fino a 35</i>     | <i>da 36 a 60</i> | <i>da 61 a 116</i> | <i>da 117 a 300</i> |
|   |   | 2.500                     | 4.000             | 8.000              | 14.000              | 2.500             | 4.000             | 8.000              | 14.000              | 2.500                | 4.000             | 8.000              | 14.000              |
|   | Eventuale contabilizzatori €/cad.                                     | 400                       |                   |                    |                     |                   |                   |                    |                     |                      |                   |                    |                     |
| 5 | PERCENTUALE   | 30%                       |                   |                    |                     | 30%               |                   |                    |                     | 70%                  |                   |                    |                     |
| 6 | CONTRIBUTO MINIMO   | -                         |                   |                    |                     | -                 |                   |                    |                     | -                    |                   |                    |                     |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO  | -                         |                   |                    |                     | <b>DE MINIMIS</b> |                   |                    |                     | -                    |                   |                    |                     |

| <b>SCHEDA N. 12</b>   |  |  |                           |                   |                      |
|---|--|--|---------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>TECNOLOGIA: SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE</b>   |  |  |                           |                   |                      |
| <b>GENERALITA':</b><br>E' finanziata l'installazione di sistemi di controllo integrati realizzati in edifici pubblici o privati, purché dotati di impianto di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 116 kW, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici. L'intervento è ammissibile solo in edifici esistenti la cui concessione edilizia sia stata rilasciata prima del 30/6/2000.<br>Tecnologia ammissibile singolarmente solo su edifici esistenti. |  |  |                           |                   |                      |
|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>                    |  | <b>PRIVATI</b>            | <b>IMPRESE</b>    | <b>ENTI PUBBLICI</b> |
| 1   | AMMISSIBILITA'                                 |  | SI                        | SI                | SI                   |
| 2   | CUMULABILITA'                                  |  | Vedi Delibera dei criteri |                   |                      |
| 3   | CONTRIBUTO PARAMETRICO €/utenza contabilizzata | Contabilizzazione semplice                     | 120                       | 120               | 280                  |
|   |  | Contabilizzazione informatizzata e telegestita | 300                       | 300               | 700                  |
| 4   | SPESA MAX AMMESSA €/utenza contabilizzata      | Contabilizzazione semplice                     | 400                       | 400               | 400                  |
|   |  | Contabilizzazione informatizzata e telegestita | 1.000                     | 1.000             | 1.000                |
| 5   | PERCENTUALE                                    |  | 30%                       | 30%               | 70%                  |
| 6   | CONTRIBUTO MINIMO                              |  | 600 €                     | 600 €             | 2.400 €              |
| 7   | CONTRIBUTO MASSIMO                             |  | -                         | <b>DE MINIMIS</b> | -                    |

**SCHEDA N. 13****TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ISOLA****GENERALITA':**

Sono ammessi a finanziamento gli impianti fotovoltaici non allacciabili alla rete elettrica (impianti in isola), che presentino un azimut rispetto a Sud non maggiore di  $\pm 90^\circ$ , ivi compresi gli impianti di illuminazione pubblica alimentati da pannelli fotovoltaici (lampioni fotovoltaici), qualora la distanza dal più vicino punto di consegna dell'energia elettrica sia superiore ad 1 chilometro.

La spesa massima ammissibile comprende anche l'eventuale sistema di accumulo a batterie.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>     | <b>PRIVATI</b>  | <b>IMPRESE</b>    | <b>ENTI PUBBLICI</b> |
|---|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                  | SI  | SI                | SI                   |
| 2 | CUMULABILITA'                   | Vedi Delibera dei criteri   |                   |                      |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO          | fino a 3 Kw: 7.000 €/kW<br>da 3 a 20 kW: 6.300 €/kW<br>oltre 20 Kw: 5.600 €/kW  |                   |                      |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA               | fino a 3 Kw: 10.000 €/kW<br>da 3 a 20 kW: 9.000 €/kW<br>oltre 20 Kw: 8.000 €/kW |                   |                      |
| 5 | PERCENTUALE                     | 70%   |                   |                      |
| 6 | SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA | 0,25 kWp  |                   |                      |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO              | -   | <b>DE MINIMIS</b> | -                    |

**SCHEDA N. 14****TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN RETE****GENERALITA':**

Tipologia di impianti ammissibili al "Conto energia" statale.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>        | <b>PRIVATI</b>            | <b>IMPRESE</b> | <b>ENTI PUBBLICI</b>         |
|---|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                     | NO                        | NO             | SI                           |
| 2 | CUMULABILITA'                      | Vedi Delibera dei criteri |                |                              |
| 3 | CONTRIBUTO<br>PARAMETRICO          | -                         | -              | da 1 fino a 3 kW: 1400 €/kW  |
|   |                                    |                           |                | da 3,1 a 20 kW: 900 €/kW     |
|   |                                    |                           |                | oltre 20 kW: 500 €/kW        |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA                  | -                         | -              | da 1 fino a 3 kW: 7.000 €/kW |
|   |                                    |                           |                | da 3,1 a 20 kW: 6.000 €/kW   |
|   |                                    |                           |                | oltre 20 kW: 5.000 €/kW      |
| 5 | PERCENTUALE                        | -                         | -              | da 1 fino a 3 kW: 20%        |
|   |                                    |                           |                | da 3,1 a 20 kW: 15%          |
|   |                                    |                           |                | oltre 20 kW: 10%             |
| 6 | SOGLIA MINIMA<br>TECNICO/ECONOMICA | -                         | -              | 1 kWp                        |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO                 | -                         | -              | 500.000 €                    |

**SCHEDA N. 15****TECNOLOGIA: IMPIANTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL CALORE****GENERALITA':**

Sono ammissibili gli impianti finalizzati al recupero di calore da fluidi di processo, da ricambio e rinnovo, da raffrescamento o riscaldamento, dove non già obbligatori a termini di legge. Sono ammessi a contributo anche i costi per la realizzazione di canalizzazioni e altri accessori; in questo caso, la spesa massima complessiva ammissibile a contributo è quella corrispondente alla soglia tecnica dei 2,5 MJ/€.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>                  | <b>PRIVATI</b>            | <b>IMPRESE</b>    | <b>ENTI PUBBLICI</b> |
|---|--|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                               | SI                        | SI                | SI                   |
| 2 | CUMULABILITA'                                | Vedi Delibera dei criteri |                   |                      |
| 3 | CONTRIBUTO<br>PARAMETRICO<br>€/MJ recuperato | 0.9                       | 0.9               | 2,1                  |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA<br>€/MJ recuperato         | 3                         | 3                 | 3                    |
| 5 | PERCENTUALE                                  | 30%                       | 30%               | 70%                  |
| 6 | CONTRIBUTO MINIMO                            | 1.000 €                   | 2.500 €           | 7.000 €              |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO                           | -                         | <b>DE MINIMIS</b> | -                    |

**SCHEMA N. 16****TECNOLOGIA: IMPIANTI EOLICI****GENERALITA':**

Gli impianti eolici sono ammessi fino alla potenza di 20 kW.

Gli impianti devono avere certificazione CE e dichiarazione di conformità alle norme IEC 61400; le relative domande debbono essere corredate da copia di un contratto assicurativo contro danni a terzi e di una relazione sui limiti di emissioni acustiche. In ogni caso, gli impianti devono rispettare i valori limite per le immissioni ed emissioni sonore stabiliti dalla vigente normativa statale e provinciale in materia di inquinamento acustico.

L'area A (mq) è intesa come area spazzata totale dell' impianto ed è determinata secondo quanto riportato nelle note.

E' escluso il montaggio di macchine ad asse orizzontale sulle coperture degli edifici.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>        | <b>PRIVATI</b>            | <b>IMPRESE</b>    | <b>ENTI PUBBLICI</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                     | SI                        | SI                | SI                   |
| 2 | CUMULABILITA'                      | Vedi Delibera dei criteri |                   |                      |
| 3 | CONTRIBUTO<br>PARAMETRICO<br>€/mq  | 1.000                     | 1.000             | 1.400                |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA<br>€/mq          | 2.000                     | 2.000             | 2.000                |
| 5 | PERCENTUALE                        | 50%                       | 50%               | 70%                  |
| 6 | SOGLIA MINIMA<br>TECNICO/ECONOMICA | 1 kW                      |                   |                      |
| 7 | CONTRIBUTO<br>MASSIMO              | -                         | <b>DE MINIMIS</b> | -                    |

Per rotori ad asse orizzontale l'area è determinata da:

$$A=3,14*\text{Diametro}^2/4$$

Per rotori ad asse verticale l'area è determinata da:

$$A= \text{Diametro}*\text{Altezza}$$

dove Diametro e altezza sono riferiti al rotore.

**SCHEDA N. 17****TECNOLOGIA: POMPE DI CALORE****GENERALITA':**

Sono ammesse a contributo le pompe di calore alimentate ad energia elettrica, a gas o da un motore primo, installate su edifici esistenti. Sono ammessi a contributo anche i costi per la realizzazione di pozzi per l'utilizzazione dell'energia geotermica; in questo caso, il contributo o la spesa massima ammissibile a contributo sono raddoppiati rispetto ai valori esposti in tabella.

Sono esclusi gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.

Tecnologia ammissibile singolarmente solo su edifici esistenti.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>                 | <b>PRIVATI</b>            | <b>IMPRESE</b>    | <b>ENTI PUBBLICI</b> |
|---|---|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                              | SI                        | SI                | SI                   |
| 2 | CUMULABILITA'                               | Vedi Delibera dei criteri |                   |                      |
| 3 | CONTRIBUTO<br>PARAMETRICO<br>€/kW assorbito | 600                       | 600               | 1.400                |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA<br>€/kW assorbito         | 2.000                     | 2.000             | 2.000                |
| 5 | PERCENTUALE                                 | 30%                       | 30%               | 70%                  |
| 6 | SOGLIA MINIMA<br>TECNICO/ECONOMICA          | 3 kW assorbiti            | 3 kW assorbiti    | 3 kW assorbiti       |
| 7 | CONTRIBUTO<br>MASSIMO                       | -                         | <b>DE MINIMIS</b> | -                    |

**SCHEDA N. 18****TECNOLOGIA: COGENERAZIONE****GENERALITA':**

Gli impianti di cogenerazione , o “Total-energy” sono impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica.

Nel caso di impianti industriali, è ammessa a finanziamento, per la parte elettrica, la sola quota di impianto strettamente necessaria a coprire i consumi elettrici relativi allo stabilimento in cui è installato l'impianto stesso. Le condizioni tecniche per l'ammissibilità a contributo degli impianti di cogenerazione sono quelle previste dalle vigenti norme europee e dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Non sono ammessi impianti che non utilizzano completamente l'energia termica prodotta.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>     | <b>PRIVATI</b>            |            |             |       | <b>IMPRESE</b>    |            |             |       | <b>ENTI PUBBLICI</b> |            |             |       |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------|-------------------|------------|-------------|-------|----------------------|------------|-------------|-------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                  | SI                        |            |             |       | SI                |            |             |       | SI                   |            |             |       |
| 2 | CUMULABILITA'                   | Vedi Delibera dei criteri |            |             |       |                   |            |             |       |                      |            |             |       |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO €/kWe    | fino a 10 kW              | da 10 a 50 | da 50 a 150 | > 150 | fino a 10 kW      | da 10 a 50 | da 50 a 150 | > 150 | fino a 10 kW         | da 10 a 50 | da 50 a 150 | > 150 |
|   |                                 | 750                       | 600        | 450         | -     | 750               | 600        | 450         | -     | 1750                 | 1400       | 1050        | -     |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA €/kWe         | fino a 10 kW              | da 10 a 50 | da 50 a 150 | > 150 | fino a 10 kW      | da 10 a 50 | da 50 a 150 | > 150 | fino a 10 kW         | da 10 a 50 | da 50 a 150 | > 150 |
|   |                                 | 2500                      | 2000       | 1500        | 1000  | 2500              | 2000       | 1500        | 1000  | 2500                 | 2000       | 1500        | 1000  |
| 5 | PERCENTUALE                     | 30%                       |            |             |       | 30%               |            |             |       | 70%                  |            |             |       |
| 6 | SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA | 3 kW                      |            |             |       | 3 kW              |            |             |       | 3 kW                 |            |             |       |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO              | -                         |            |             |       | <b>DE MINIMIS</b> |            |             |       | -                    |            |             |       |

**SCHEDA N. 19****TECNOLOGIA: IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA FINO A 20 kW****GENERALITA':**

Sono ammesse domande riguardanti le seguenti iniziative, fino alla potenza di 20 kW:

- riattivazione di impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della L.P. 15 novembre 1983 n. 40;
- costruzione di nuovi impianti, o potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi che rispettano i Piani e gli indirizzi di settore vigenti.

Per potenziamento di impianti esistenti è da intendersi l'intervento che comporti un aumento della producibilità dell'impianto pari almeno al 15%.

La documentazione va integrata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso della concessione di derivazione idroelettrica.

|   | <i>SOGGETTI RICHIEDENTI</i>     | <b>PRIVATI</b>            |           |            | <b>IMPRESE</b> | <b>ENTI PUBBLICI</b> |           |            |
|---|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | AMMISSIBILITA'                  | SI                        |           |            | NO             | SI                   |           |            |
| 2 | CUMULABILITA'                   | Vedi Delibera dei criteri |           |            |                |                      |           |            |
| 3 | CONTRIBUTO PARAMETRICO €/kw     | fino a 3 kW               | 3 – 10 kW | 10 – 20 kW |                | fino a 3 kW          | 3 – 10 kW | 10 – 20 kW |
|   |                                 | 2.400                     | 1.500     | 900        |                | 5.600                | 3.500     | 2.100      |
| 4 | SPESA MAX AMMESSA €/kw          | fino a 3 kW               | 3 – 10 kW | 10 – 20 kW |                | fino a 3 kW          | 3 – 10 kW | 10 – 20 kW |
|   |                                 | 8.000                     | 5.000     | 3.000      |                | 8.000                | 5.000     | 3.000      |
| 5 | PERCENTUALE                     | 30%                       |           |            | -              | 70%                  |           |            |
| 6 | SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA | 1 kW                      |           |            | -              | 1 kW                 |           |            |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMO              | -                         |           |            | -              | -                    |           |            |